

Segnalazione

Informativa per il segnalante

1. Chi è il whistleblower?	2
2. Chi può effettuare una segnalazione?	2
3. Cosa è possibile segnalare?	2
4. Il canale interno di segnalazione	3
5. Le segnalazioni orali	4
6. Chi è il gestore delle segnalazioni?	4
7. Com'è gestita la segnalazione?	4
8. Tutela del segnalante e dei soggetti a esso assimilati	4
9. Le condizioni per la segnalazione esterna e la divulgazione pubblica	5
10. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante	6
11. Sanzioni	6

1. Chi è il whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Chi può effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere inoltrate da:

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- liberi professionisti e consulenti;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

3. Cosa è possibile segnalare?

Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4. Il canale interno di segnalazione

Il segnalante può accedere alla piattaforma informatica per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede un'apposita sezione "I tuoi dati" che il segnalante può compilare per sottoscrivere la segnalazione e una sezione "Soggetti coinvolti" in cui può inserire i dati delle persone coinvolte nella segnalazione. I dati inseriti in queste sezioni sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria, salvo esplicita autorizzazione dell'amministratore.

Su esplicita volontà del segnalante, è possibile inviare la segnalazione in forma anonima. Le segnalazioni in forma anonima che, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

La piattaforma informatica garantisce l'integrità e l'immodificabilità della segnalazione. L'applicativo garantisce, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutte le segnalazioni ricevute sono crittografate con standard certificati ISO 27001 di altissima sicurezza e i dati sono archiviati su server sicuri all'esterno della rete aziendale. L'applicativo consente altresì al segnalante di mantenere l'anonimato, spuntando l'apposita scelta. Nell'eventualità di trasmissione a terzi, dovranno essere oscurati i dati personali e la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili.

La piattaforma consente di inviare una segnalazione tramite la registrazione di un messaggio audio. Le registrazioni audio acquisite sono soggette a successiva elaborazione da parte del sistema con lo scopo di distorcere la voce del segnalante a garanzia della riservatezza.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

L'amministratore della piattaforma procede all'esame e all'assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

La piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data di chiusura del fascicolo. Tale accesso avviene tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con l'ente. La piattaforma traccia le operazioni svolte dagli utenti (non del segnalante) ai fini dell'attribuzione delle responsabilità delle operazioni eseguite.

Si precisa che, in caso di smarrimento del key code, il segnalante non può più effettuare l'accesso alla segnalazione e il key code non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura.

5. Le segnalazioni orali

La piattaforma consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. Previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, l'operatore competente acquisisce la segnalazione telefonicamente, attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero tramite incontro diretto e la inserisce nella piattaforma unitamente al file audio di registrazione della conversazione.

L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code) di primo accesso, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC) - che trasferisce contestualmente e per via orale al segnalante. Il segnalante può utilizzare il OTKC per effettuare in autonomia il primo accesso alla segnalazione sulla piattaforma e confermare o negare i dati inseriti nella segnalazione. In caso di conferma da parte del segnalante dei dati immessi dall'operatore, la piattaforma restituirà il key code definitivo che dovrà essere utilizzato per i successivi accessi. Nel caso in cui il segnalante non confermi i dati della segnalazione inseriti dall'operatore, la segnalazione verrà cancellata dal sistema e il segnalante dovrà effettuare una nuova segnalazione. Riguardo l'uso e le accortezze da prendere per il mantenimento del OTKC e del key code valgono le stesse considerazioni sopra riportate.

6. Chi è il gestore delle segnalazioni?

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. In ogni caso, la disciplina del canale interno e la sua implementazione restano nella piena autonomia decisionale e organizzativa dell'ente. Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo.

7. Com'è gestita la segnalazione?

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, sono tenuti a:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

8. Tutela del segnalante e dei soggetti a esso assimilati

Un asse portante della disciplina whistleblowing è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- la tutela della riservatezza;

- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali misure di protezione, con alcune eccezioni, si applicano anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

9. Le condizioni per la segnalazione esterna e la divulgazione pubblica

I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), esclusivamente nei seguenti casi:

- l'ente non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne è scaricabile [qui](#).

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

10. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

11. Sanzioni

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.